

**DELIBERAZIONE 23 APRILE 2015
181/2015/S/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI
CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.
EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 aprile 2015

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lettere c) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015" (di seguito: TIQE 12-15)
- l'Allegato alla deliberazione dell'Autorità, 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09);
- la deliberazione dell'Autorità, 23 ottobre 2014, 515/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 515/2014/E/eel);
- deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 2/2015/E/eel (di seguito: deliberazione 2/2015/E/eel);

- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A.

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 3 e seguenti del TIQE 12-15 obbligano i distributori di energia elettrica a registrare, secondo determinate modalità, le interruzioni dell'erogazione di energia elettrica;
- ai sensi dell'art. 8, del TIQE 12-15, l'impresa distributrice deve documentare l'inizio delle interruzioni e, in particolare:
 - l'inizio delle interruzioni senza preavviso, lunghe o brevi, originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante annotazione sull'elenco delle segnalazioni e chiamate telefoniche di cui al successivo art. 13, comma 3 (comma 3);
- ai sensi dell'art. 13, commi 3, 4 e 6 del TIQE 12-15, l'impresa distributrice deve documentare le segnalazioni e le chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento e, in particolare:
 - disporre degli elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento, recanti le informazioni ivi indicate (commi 3 e 4);
 - conservare in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per la verifica della correttezza delle registrazioni effettuate, per un periodo di cinque anni decorrenti dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la registrazione è stata effettuata (comma 6).
- con l'art. 12 della deliberazione 292/06, l'Autorità ha introdotto un incentivo per le imprese distributrici di energia elettrica che utilizzano misuratori elettronici e sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;
- con la deliberazione 515/2014/E/eel, l'Autorità ha approvato, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 190/09, un programma di 7 (sette) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di energia elettrica, tra cui Azienda Servizi Municipalizzati Laces (di seguito: ASM Laces o la Società), alle quali è stato erogato l'incentivo di cui all'art. 12, della deliberazione 292/06;
- dalla verifica ispettiva, effettuata in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, in data 18 e 19 novembre 2014, presso la sede di ASM Laces è emerso che la Società:
 - non utilizza i misuratori elettronici per registrare le interruzioni con origine BT, in violazione dell'art. 12 della deliberazione 292/06 (punto 1 della *check list*) e, pertanto, con deliberazione del 15 gennaio 2015, 2/2015/E/eel

l'Autorità ha dichiarato la decadenza dall'incentivo e ha ordinato la restituzione delle somme erogate;

- non dispone dell'elenco delle chiamate e delle segnalazioni degli utenti per richieste di pronto intervento dal 2011 a tutt'oggi, in violazione del citato art. 13, del TIQE 12-15 e, di conseguenza, non documenta l'inizio delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, in violazione del citato art. 8, del TIQE 12-15 (punto 2.1 della *check list*).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possano essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, contestualmente alla notifica della deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato art. 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla notifica della stessa:
 - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio (comunque non inferiore a euro 2.500), estinguendo, in questo modo, il procedimento sanzionatorio (art. 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (art. 45 del decreto legislativo 93/11 e art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di ASM Laces;

- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'art. 11, della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la Società, per un periodo di tempo di 4 anni, ha disatteso disposizioni volte ad assicurare una corretta registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione nonché disporre di indicatori di continuità affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione dei clienti interessati dalle interruzioni. In particolare, la mancata registrazione di tutte le chiamate di pronto intervento non consente alla Società di avere esatta contezza delle utenze realmente coinvolte negli episodi di interruzioni o di guasti;
 - con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, ASM Laces non si è resa responsabile di altra violazione di provvedimenti dell'Autorità;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, non si dispone di alcun dato relativo ai ricavi realizzati dall'esercente l'attività di distribuzione e misura di energia elettrica per l'anno 2014, si dispone invece del dato corrispondente per l'anno 2012 pari a circa euro 553.800;
- gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto, all'attuale stato di persistenza della violazione, di determinare la sanzione nella misura di euro 7.300 (settemilatrecento).

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia necessario intimare, a ASM Laces, l'adempimento degli obblighi di documentazione delle segnalazioni e chiamate di pronto intervento ricevute dagli utenti finali nonché la documentazione dell'istante di inizio delle interruzioni del servizio di distribuzione, non risultando dagli elementi acquisiti la cessazione della condotta contestata, con conseguente perdurante pregiudizio dei diritti degli utenti medesimi ad ottenere un corretto intervento laddove si riscontrino irregolarità nel servizio di distribuzione di energia elettrica;
- in ragione della prevalenza dell'interesse alla documentazione dei dati predetti rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, l'adempimento all'intimazione, di cui al punto precedente, costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Azienda Servizi Municipalizzati Laces, per l'inadempimento degli articoli 8 e 13 del TIQE 12-15, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), legge 481/95;
2. di intimare, alla predetta società, di provvedere, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, a cessare la condotta contestata e a fornirne adeguata dimostrazione documentale;
3. di prevedere che l'adempimento all'intimazione, di cui al punto precedente, costituisca presupposto per il pagamento della sanzione in misura ridotta, di cui al successivo punto 6.i;
4. di determinare, ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, nella misura di euro 7.300 (settemilatrecento);
5. di allegare, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1 (*Allegato A*);
6. di avvisare che, previo adempimento all'intimazione di cui al precedente punto 2, il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 4 (comunque di ammontare non inferiore a 2.500 euro), con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
7. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta, di cui al punto 6.i. – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante l'adempimento all'intimazione di cui al precedente punto 2 – determini, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
8. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 2.4 dell'Allegato B e del punto 6 alla

deliberazione 124/2014/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;

9. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
10. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 9, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
11. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
12. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato con il presente provvedimento;
13. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a ASM Laces, Piazza Principale, n. 6, Laces (BZ) e all'indirizzo di posta elettronica certificata di ASM Laces SGWLATSCH-ASMLACES@PEC.ROLMAIL.NET e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni